

RELAZIONE ISTRUTTORIA

VISTO

- l'art. 118 della Costituzione secondo il quale i “ [...] *Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;
- l'art. 3 del d. lgs. n. 267/2000 secondo il quale “*il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*” e “... *i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*”;
- l'art. 13, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 secondo il quale “*spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale [...]*”;
- la Legge n. 266 del 11/08/1991 “*Legge quadro sul volontariato*” che riconosce la funzione e il valore sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale attraverso forme di coordinamento e collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private;
- l'art. 8 dello Statuto in base al quale il Comune nell'ambito delle proprie competenze “*informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone con idonei strumenti la tutela dei diritti soggettivi ed interessi collettivi*”

Premesso che

- il Comune di Giugliano in Campania intende dare prosecuzione ai servizi garantiti dalle organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale e territoriale con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, nonché alla realizzazione dei principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza, valorizzando la funzione sociale dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione e solidarietà volta a supportare i cittadini, attraverso programmi ed iniziative volte alla promozione del benessere e alla socializzazione considerando l'apporto dei volontari come un valido sussidio;

Tenuto conto che

- il Comune di Giugliano in Campania è proprietario dell'immobile sito al Corso Campano n.329, ad angolo con Via della Resistenza, ricadente sul Foglio n.91, p.lla 76, denominato “Ex Asilo Comunale”;
- già con Delibera di Giunta Comunale n.132 del 06.10.2016, il detto immobile veniva trasferito in carico al Settore Servizi Sociali, Istruzione, Sport e Cultura;
- con Delibera di Giunta Comunale n.137 del 13.10.2016 gli immobili al piano terra venivano destinati ad una sede avente funzione di “Centro Anziani”;
- con la Delibera sopra menzionata veniva, altresì, rinnovato, per anni 9 (nove) il comodato d'uso gratuito, per il piano superiore dello stabile, alla Proloco Città di Giugliano;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30/06/2022 veniva deliberata la concessione dell'immobile di proprietà comunale, sopra citato, in favore dell'Associazione nella stessa citata al fine di realizzare le attività afferenti il progetto denominato "Spazio Anziani";
- con la medesima Deliberazione di cui sopra veniva, altresì, stabilito che tutte le spese vive quali forniture di energia elettrica, acqua, pulizie e/o quant'altro, nonché eventuali costi da sostenere per danni procurati alla struttura, restano a carico del soggetto concessionario;

Rilevato che

- la già menzionata Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 30/06/2022 stabiliva la durata della concessione dell'immobile summenzionato di proprietà dell'Ente, per le finalità sopra manifestate, per il periodo compreso dal 01/07/2022 al 31/07/2025;
- il rinnovo del comodato d'uso gratuito di una parte dello stabile in questione deliberato in favore della Proloco Città di Giugliano è giunto a scadenza il 31.10.2025;

Considerato che

- le attività destinate alla popolazione anziana, unitamente alle iniziative di promozione territoriale, assumono carattere di fondamentale importanza per la comunità, poiché favoriscono l'inclusione sociale, il miglioramento della qualità della vita e la valorizzazione delle risorse locali;

Considerato altresì che

- l'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto sopra esposto, tra gli altri, riconosce e valorizza le realtà operanti nel Terzo Settore e quelle impegnate nella promozione del territorio, riconoscendo il loro significativo contributo alla coesione sociale, alla valorizzazione delle identità locali e allo sviluppo sostenibile della comunità;

Visto il "*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere*", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8/2010, secondo il cui dettato l'Amministrazione, al fine di "*sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5*", provvede a disciplinare la concessione di contributi in diverse e varie forme di intervento.

Preso atto, in particolare, del Regolamento comunale in base al quale:

- **l'art. 2**, rubricato "**Natura degli interventi**", nel disciplinare l'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti, ne prevede varie forme ed in particolare:
 - a) sovvenzioni**, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivanti da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b) contributi**, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - c) sussidi**, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;

- d) **sussidi finanziari**, allorchando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- e) **vantaggi economici**, allorchando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate; nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo;
- **l'art. 3**, rubricato "**Iniziativa e/o attività assimilabili ai benefici**", recita al comma 1: "*Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5*".

Rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale, il comodato può costituirsi non solo nell'esclusivo vantaggio di chi riceve la cosa ma anche, come nel caso di specie, per un vantaggio comune;

«anche se il comodato, in quanto contratto gratuito, costituisce una forma di utilizzo infruttifera, e dunque non in linea con il principio della redditività dei beni patrimoniali disponibili, non risulta precluso a priori, per l'ente locale, ricorrere a tale negozio quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta «nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali» (Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere 24 aprile 2009, n. 33);

«l'attribuzione del "vantaggio economico" al destinatario del comodato si giustifica solo ed esclusivamente nella misura in cui le finalità perseguite dallo stesso rientrano tra quelle istituzionali del Comune», a nulla rilevando la natura di tale destinatario, giacché «la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale» (Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Lombardia, pareri n. 672/2010 e n. 349/2011);

«il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata» (Corte dei Conti Sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012);

«rientra nella sfera di discrezionalità dell'Ente locale la scelta sulle modalità di gestione del proprio patrimonio disponibile, purché l'esercizio di detta discrezionalità avvenga previa valutazione e comparazione degli interessi della comunità locale, nonché previa verifica della compatibilità finanziaria e gestionale dell'atto dispositivo. Le concrete modalità di esercizio, nei sensi suindicati, della discrezionalità dell'Ente, vanno peraltro demandate all'esclusiva competenza degli Organi comunali a ciò preposti, senza possibilità di ingerenze o di previe, specifiche valutazioni della Sezione in questa sede consultiva» (cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 23 maggio 2013, n. 216, richiamato da Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, 10 luglio 2013, n. 237/2013/PAR, cit.);

«nelle norme di contabilità non si rinviene alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base

all'ordinamento, deve perseguire, tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.; (Sez. contr. Lombardia, n. 174 del 06/05/2014);

è stata confermata l'ammissibilità di "attribuzione gratuita a terzi (anche soggetti privati) di beni pubblici se tale attribuzione era finalizzata al soddisfacimento di un adeguato interesse per la collettività insediata sul territorio e negli atti di trasferimento sarà necessario evidenziare adeguatamente le motivazioni e le finalità pubblicistiche perseguite". (Corte dei Conti, Puglia, Sez. contr., 25 settembre 2014, n. 165);

“non sussiste danno patrimoniale laddove al mancato introito del corrispettivo sia comunque conseguita una corrispondente utilità.” (Corte dei Conti, sez. giur. Molise, sentenza n. 12 depositata il 31 gennaio 2017);

“la dazione in comodato cessione di un bene patrimoniale a titolo gratuito, da parte di un ente locale ad una società cooperativa, è giustificato dall'utilizzo a fini consonanti con le funzioni di competenza comunale e di pubblico e generale interesse” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza 31/01/2017 n. 12);

la Corte dei Conti Campania, con delibera n. 357 del 21.12.2016, chiarisce che “la concessione in comodato di beni di proprietà dell’Ente Locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni unitamente alla compatibilità finanziaria dell’intera operazione posta in essere”.

VISTO

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 107 e 112;
- la legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” - la legge 328/00 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” - la legge regionale n. 11/2007, in particolare l’art. 14;
- la legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21.

GLI ASSESSORI ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA CULTURA

PROPONGONO DI DELIBERARE

- 1) di concedere in comodato d’uso gratuito lo stabile di proprietà dell’Ente sito in Corso Campano n. 329 ad angolo con Via della Resistenza, ricadente sul Foglio n.91, p.lla 76, denominato “Ex Asilo Comunale” in favore di organizzazioni sociali impegnati in attività quali sostegno e promozione del benessere della popolazione anziana oltreché in attività di valorizzazione e promozione del territorio;
- 2) per la motivazione di cui al predetto punto 1), di destinare il piano terra dello stabile in parola ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di supporto e benessere in favore degli anziani, altresì, di destinare il piano superiore ad una organizzazione riconosciuta dalla legge regionale n. 32 del 16.10.2025 impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio;

3) di stabilire che tale concessione avrà durata decennale, con decorrenza dall'atto di sottoscrizione delle rispettive convenzioni per il comodato d'uso gratuito;

4) di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Istruzione Sport, Cultura, l'adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente deliberazione, tra gli altri, giusto Avviso Pubblico necessario all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle organizzazioni sociali e territoriali che, in possesso dei necessari requisiti, si impegnino nella realizzazione delle attività di cui sopra;

5) di dichiarare e rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del DLgs 267/2000

GLI ASSESSORI

DOT.SSA BIANCA GERTRUDE PERNA

AVV. MARCO SEPE